

TI_GERICHTE 80.1997.12 vom 5. März 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1997.12

FR: TI_GERICHTE 80.1997.12 du 5 mars 1997

IT: TI_GERICHTE 80.1997.12 del 5 marzo 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 05.03.1997 80.1997.12 Tessin Camera di diritto tributario 05.03.1997 80.1997.12 Ticino Camera di diritto tributario 05.03.1997 80.1997.12

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00012 Lugano 5 marzo 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1997 in materia di: IC/IFD 95/96 presentato da: _____, _____, rappr. da: _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella tassazione IC/IFD 1995-96 l' Ufficio di tassazione esponeva a _____, oltre ai redditi da pensioni (AVS e INSAI) un reddito della sostanza di fr. 7'000.--, dal quale deduceva fr. 1'750.-- per spese di manutenzione e, come indicato dalla contribuente medesima nella dichiarazione d'imposta, fr. 845.-- di interessi passivi, oltre ai premi della cassa malati e a una quota esente di fr. 2'000.-- in quanto beneficiaria di una rendite AVS. Dal valore di stima della sostanza immobiliare imponibile veniva dedotto un debito di fr. 13'400.--, conformemente a quanto dichiarato dall'interessata nell'elenco debiti (cfr. notifica della tassazione del 25 ottobre 1996). In sede di reclamo l' Ufficio di tassazione aumentava la quota esente da fr. 2'000.-- a fr. 4'000.--, concedendo inoltre una deduzione per persone bisognose a carico di fr. 6'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 16 dicembre 1996). 2. Con il presente, tempestivo ricorso _____, assistita dal signor _____, chiede, da un lato, di verificare se siano state concesse correttamente tutte le deduzioni e, dall'altro, di verificare se i debiti ipotecari e i relativi interessi sono stati dedotti nella loro integralità. Questa Camera chiedeva pertanto al patrocinatore della ricorrente di produrre la prova del debito bancario verso le FFS e degli interessi pagati. 3. Il ricorso deve essere accolto e gli atti del procedimento devono essere retrocessi all' Ufficio di tassazione per nuova decisione. In effetti il patrocinatore della ricorrente ha saputo comprovare l'esistenza di un ulteriore debito verso le FFS, che al 1° gennaio 1995 ammontava a fr. 26'145,50, come pure il pagamento di interessi ipotecari per fr. 1'500,50 nel 1993 e di fr. 1'264,75 nel 1994, pari a fr. 1'383.-- di media annua. L'esistenza di tale debito era per altro già nota al fisco, poiché l'importo dello stesso e i relativi interessi erano stati regolarmente dedotti previa verifica telefonica presso le FFS di Berna. 4. Questa Camera non ha motivo di apportare ulteriori correttivi alla decisione su reclamo. Il patrocinatore della ricorrente non indica d'altronde eventuali altri elementi della tassazione che potrebbero essere criticabili. Non va comunque dimenticato a tale riguardo che al ricorrente incombe l'obbligo di motivare il ricorso e di fornire le relative prove (cfr. art. 140

cpv. 2 LIFD e art. 227 cpv. 2 LT 1994). Questa Camera, per scrupolo di completezza, ha potuto accertare che la maggiorazione del reddito imponibile della ricorrente rispetto al periodo precedente è sostanzialmente dovuto all'esposizione del valore locativo, dal momento che, a differenza del periodo precedente, la contribuente ha usufruito della propria abitazione, in misura nettamente minore all'aumento dei redditi da pensioni (AVS e INSAI) e in alcun modo a una riduzione delle deduzioni. Queste ultime sono invero passate da fr. 11'610.-- nel precedente periodo a fr. 12'473.-- (compresa la deduzione in media annua degli interessi passivi documentati in questa sede) e la quota esente da fr. 3'200.-- a fr. 4'000.--. 5 . La tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente. Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente, se già nella procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto ottenere soddisfazione (cfr. art. 231 cpv. 1 e 2 LT 1994). Tenuto conto della situazione familiare della ricorrente questa Camera ritiene di poter fare eccezionalmente astrazione dal prelevare spese e tassa di giudizio, ancorché il presente ricorso avrebbe potuto essere facilmente evitato compilando con maggiore attenzione la dichiarazione d'imposta o producendo la prova dei debiti verso le FFS e degli interessi versati. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 dicembre 1996 è riformata conformemente al consid. 3. §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione dei nuovi conteggi d'imposta. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II
Presidente: Il Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.